



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SETTORE 1 - VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Assunto il 12/06/2025

Numero Registro Dipartimento 892

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 8435 DEL 12/06/2025

Oggetto: Conclusione del procedimento amministrativo ad istanza di parte con rilascio dell'autorizzazione ambientale regionale ai sensi dell'art. 21 della legge n. 179/2002, dell'art. 109 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 5 del D.M. n. 173/2016 per la movimentazione di sedimenti portuali in area contigua all'ambito portuale (par. 3.4 allegato tecnico al D.M. n. 173/2016) e contestuale deposizione in ambito marino costiero, per finalità di ripascimento strutturale (par. 3.2.2 allegato tecnico al D.M. n. 173/2016) del litorale comunale a Sud-Est del Porto, di materiali derivanti dal dragaggio in corrispondenza del Porto delle Grazie Porto delle Grazie di Roccella Jonica soggetto ad insabbiamento - CUP: B79I20000070006. Proponente e titolare dell'autorizzazione: Comune di Roccella Jonica (RC).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- lo Statuto regionale;
- la legge regionale 13/05/1996, n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale” ed, in particolare, l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigete con funzioni di Dirigente Generale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2661 del 21/06/1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla legge regionale n. 7/96 e dal Decreto legislativo n. 29/93 e ss.mm.ii.”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 354 del 21/06/1999, recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione” e ss.mm.ii.;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 665 del 14/12/2022 recante “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione regolamento di riorganizzazione della struttura della Giunta Regionale – Abrogazione Regolamento Regionale 20 aprile 2022, n. 3 e ss.mm.ii.”;
- il Decreto del Presidente della Regione n. 138 del 29/12/2022 di conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente all’ing. Salvatore Siviglia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 24 ottobre 2024, n. 572 recante “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche del regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 15886 del 13/11/2024 recante “D.G.R. 572/2024. Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana. Atto di micro organizzazione”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 15904 del 13/11/2024 recante “D.G.R. N. 572/2024. conferimento dell’incarico temporaneo di reggenza del Settore n. 1 “Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali” del Dipartimento “Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana” al Dott. Giovanni Aramini”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 113 del 25/03/2025 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027”;

VISTI ALTRESÌ:

- la legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 recante “legge quadro sulle aree protette”;
- la legge dell’11 febbraio 1992, n. 157, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e ss.mm.ii.;
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447 - “Legge quadro sull’inquinamento acustico” ss.mm.ii. ed i relativi decreti attuativi;
- la legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 di istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (ARPACAL), per ultimo modificata con legge regionale 16 maggio 2013, n. 24, chiamata ad operare per la tutela, il controllo, il recupero dell’ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva;
- la legge regionale 04 settembre 2001 n. 19 recante “Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria”;
- la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 recante “Norme in materia di aree protette”;
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i. ed in particolare l’art. 19 che prevede le modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale per i progetti di cui all’allegato IV parte seconda, nonché l’art. 109 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006 relativo all’autorizzazione regionale per l’immersione in ambiti contigui all’ambiente marino, quali spiagge, di materiali di escavo di fondali marini o di terreni litoranei emersi;

- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la Legge 28 giugno 2016, n. 132 di istituzione del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA);
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 15 luglio 2016, n.173 "Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini";
- la legge regionale 3 agosto 2018, n. 25 - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati, di equo compenso e di contrasto all'evasione fiscale;
- la legge 31 luglio 2002 n. 179 (Disposizioni in materia ambientale) che attribuisce la competenza sulla costa in maniera definitiva alla Regione, là dove in particolare nell'art. 21 (Autorizzazione per gli interventi di tutela della fascia costiera) si afferma: "per gli interventi di tutela della fascia costiera l'autorità competente è la Regione";

PREMESSO CHE:

- il Settore "Infrastrutture e servizi al territorio" del Comune di Roccella Jonica (RC), di seguito "Proponente", con nota recante prot. n. 0004388/2025 del 06/05/2025 acquisita il 09/05/2025 al prot. n. 316856 di questo Dipartimento, ha presentato istanza di avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione ambientale ai sensi dell'art. 21 della legge n. 179/2002 e dell'art. 109 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., per la movimentazione di sedimenti portuali in aree contigue all'ambito portuale ai sensi del par. 3.4 del D.M. n. 173/20106 e contestuale deposizione in ambito marino costiero, per finalità di ripascimento strutturale del litorale comunale a Sud-Est del Porto, di materiali derivanti dal dragaggio del Porto delle Grazie di Roccella Jonica soggetto ad insabbiamento CUP: B79I20000070006;
- il progetto prevede un intervento di escavo subacqueo mediante draga di 22.100 mc di sedimenti accumulati sui fondali antistanti all'imboccatura portuale, da utilizzare per il ripascimento del tratto costiero nel medesimo Comune di circa 360 mt soggetto ad erosione marina, situato a Nord-Est della barriera debolmente sommersa "BS09" (Masterplan degli interventi di mitigazione del rischio di erosione costiera della Calabria) con previsto avanzamento medio della linea di riva di 12 mt;
- le aree oggetto di intervento, esposte graficamente in Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, recante "*Planimetria lavori autorizzati - adempimenti procedurali - prescrizioni tecniche*", sono di seguito esposte:
 - "Area 1" in corrispondenza del molo "martello" di sopraflutto del Porto delle Grazie, interno all'imboccatura portuale, per la quale si prevede lo spostamento di 1.400 mc di sedimenti portuali, fino alla batimetrica -2,50 mt, in area definita quale "ambito portuale", ma per la quale nell'ambito della verifica di assoggettabilità a VIA (parere della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI prot. n. 459154 del 19/10/2023 - Decreto Dirigenziale n. 15466 del 27/10/2023) è stata disposta come condizione ambientale l'esecuzione della caratterizzazione ecotossicologica ai sensi del par. 3.4 dell'allegato tecnico al D.M. n. 173/2016;
 - "Area 2" rappresentante l'area di prelievo esterna all'imboccatura del Porto delle Grazie, per la quale si prevede l'escavo/dragaggio di 7.930 mc di sedimenti marini fino al raggiungimento di una quota batimetrica di -4 mt s.l.m.m.;
 - "Area 3" antistante il molo di sopraflutto del Porto delle Grazie, l'escavo/dragaggio di 14.170 mc di sedimenti marini fino al raggiungimento di una quota batimetrica di -4 mt s.l.m.m.;
 - Area di ripascimento costiero situato a Sud-Est del Porto delle Grazie di Roccella Jonica ed a Nord-Est della barriera debolmente sommersa "BS09" (Masterplan degli interventi di mitigazione del rischio di erosione costiera della Calabria), sulla quale si prevede lo sversamento del materiale prelevato dall'Area 2 e Area 3, distinto in 10.900 mc su spiaggia emersa e 11.200 mc su spiaggia sommersa;
- la movimentazione di sedimenti prevista per l'"Area 1", escludendosi lo spostamento all'interno dell'ambito portuale ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. f del D.M. n. 173/2016, è, pertanto, da

assoggettare alla presente autorizzazione ambientale alla stregua di sedimenti portuali in aree contigue;

- lo sversamento dei sedimenti avverrà tramite gru, munita di benna mordente o a ragno a spicchi multipli in dotazione della draga, con successivo spargimento mediante mezzi meccanici terrestri e con l'utilizzo, all'occorrenza, di panne o barriere galleggianti anti-torbidità muniti di galleggianti rigidi e di "gonna" della lunghezza necessaria a raggiungere il fondo;
- con nota prot. n. 316959 del 09/05/2025 di questa Autorità Competente, è stato nominato il responsabile del procedimento in oggetto, ai sensi degli artt. 5 e segg. della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- per il suddetto intervento, i cui elaborati progettuali sono stati pubblicati sul sito internet istituzionale regionale (<https://www.regione.calabria.it/bandi/dragaggio-ripascimento-porto-roccella-jonica/>), questa Autorità Competente, con nota prot. n. 317095 del 09/05/2025, ha chiesto al Dipartimento regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, nel rispetto dell'art. 5 comma 2 del D.M. n. 173/2016, parere attestante la sostenibilità con riguardo alle risorse alieutiche e la compatibilità con la pesca e l'acquacoltura;
- con la medesima nota questa Autorità Competente ha chiesto ad ARPACAL parere in esito a valutazione su base documentale delle informazioni sulla caratterizzazione dei materiali dell'area di prelievo e dell'area di deposizione, in termini di idoneità, congruità e significatività dei campioni prelevati, di rappresentatività degli stessi, di completezza delle attività analitiche condotte, di idoneità delle metodiche e di valutazione dei criteri di compatibilità adottati, nonché parere in esito a valutazione su base documentale delle informazioni del monitoraggio ambientale programmato e presentato dal Proponente;
- con la medesima nota, il termine di chiusura del procedimento è stato interrotto – ai sensi dell'art. 2 commi 2, 6 e 7 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., per un periodo non superiore a 30 giorni, ai fini del ricevimento di quanto indicato, è pertanto fino al 05/07/2025;
- il Dipartimento Provinciale di Reggio Calabria di ARPACAL con nota prot. n. 19924/2025 del 11/06/2025 si è espresso positivamente in riscontro alle richieste di questa Autorità Competente;
- il Dipartimento regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale non ha espresso parere attestante la sostenibilità con riguardo alle risorse alieutiche e la compatibilità con la pesca e l'acquacoltura nei termini di legge (art. 2 comma 7 legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.);

CONSIDERATO CHE:

- il progetto in argomento è stato sottoposto alla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, giusto parere favorevole di screening di VIA rilasciato nella seduta del 18/10/2023 dalla Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI, recante prot. n. 459154 del 19/10/2023 ed adottato con Decreto Dirigenziale n. 15466 del 27/10/2023, mediante il quale la medesima Struttura ha ritenuto che l'intervento in oggetto non deve essere assoggettato a ulteriore procedura di VIA (art. 19 D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.) a condizione che vengano rispettate le condizioni ambientali esposte nel medesimo parere;
- questo Settore è l'Autorità Competente al rilascio dei titoli autorizzatori ambientali di cui all'art. 109 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente agli interventi di immersione in ambiti contigui all'ambiente marino, quali spiagge, di materiali di escavo di fondali marini o di terreni litoranei emersi, secondo i criteri tecnici dell'allegato al D.M. n. 173/2016;
- la caratterizzazione fisica, chimica, microbiologica ed ecotossicologia del materiale da asportare è stata condotta da laboratorio privato accreditato, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025/05, da organismo di accreditamento riconosciuto ed operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011/05, con campionamenti svolti in data 01/02/2024 per le aree di prelievo e di deposito dei sedimenti;
- l'intervento verrà realizzato al di fuori delle zone ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi n. 979/1982 e n. 394/1991 e l'area di sversamento del materiale non ricade su habitat e specie di interesse conservazionistico quali prateria di posidonia oceanica o aree a coralligeno;
- il procedimento autorizzativo in questione disciplina la compatibilità ambientale dei sedimenti marini per i lavori di ripascimento artificiale in ambito litoraneo marino provenienti dalle previste aree di prelievo "Area 2" e "Area 3" e, pertanto, non sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzativi riferibili all'esecuzione dei lavori, rientrando nelle attribuzioni del soggetto Proponente

assicurare l'acquisizione di ogni altro eventuale parere e/o provvedimento autorizzativo propedeutico al concreto inizio delle attività;

- in merito alla valutazione di compatibilità dei materiali, dagli elaborati di progetto si evince l'esclusione di impatti su biocenosi sensibili e che i materiali:
 - da movimentare nell'area immediatamente contigua al porto per il ripristino della navigabilità e per agevolare l'operatività portuale, sono caratterizzate da tossicità "assente";
 - da utilizzare per il ripascimento sono di classe "A" nel rispetto di quanto previsto al par. 2.8 dell'allegato tecnico al DM n. 173/16 e, pertanto, idonei per il ripascimento strutturale dell'area marino-costiera;
- il procedimento autorizzativo in questione non costituisce giudizio di merito, rimanendo a carico del soggetto richiedente ogni adempimento circa la valutazione in ordine alla effettiva efficacia degli interventi di ripascimento;

DATO ATTO CHE:

- nel rispetto dell'art. 2 commi 2, 6 e 7 della Legge n. 241/90 e s.m.i., la chiusura del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del citato art. 109, deve avvenire con provvedimento espresso da parte di questa Autorità Competente da adottarsi entro il termine previsto del 05/07/2025 come da interruzione procedurale citata in premessa;
- l' "Area 1, l' "Area 2" e l' "Area 3" di prelievo dei sedimenti marini sono aree poste all'esterno dell'imboccatura portuale e aree soggette a ostruzione ricorrente o accidentale del passo marittimo di accesso, per volumi annui complessivi di materiale inferiori a 40.000 mc, con risultanze analitiche che possono essere considerate valide per un periodo di 3 anni, nel rispetto del par. 2.2 dell'allegato tecnico al D.M. n. 173/2016, in assenza di eventi naturali o artificiali che abbiano modificato la situazione ambientale, dal momento del campionamento avvenuto prevalentemente in data 01/02/2024;

RILEVATO, altresì, che il presente provvedimento:

- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- è, in ogni caso, condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;

RITENUTO NECESSARIO dover:

- concludere il procedimento amministrativo ad istanza di parte, con il rilascio dell'autorizzazione ambientale regionale ai sensi dell'art. 21 della legge n. 179/2002, dell'art. 109 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 5 del D.M. n. 173/2106;
- dare atto che l'autorizzazione in oggetto non sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzativi riferibili all'esecuzione dei lavori, rientrando nelle attribuzioni del soggetto Proponente assicurare l'acquisizione di ogni altro eventuale parere e/o provvedimento autorizzativo propedeutico al concreto inizio delle attività;
- stabilire, nell'ambito della citata autorizzazione, gli adempimenti procedurali e prescrizioni tecniche ed operative in capo al Proponente, esposti in Allegato A recante "*Planimetria lavori autorizzati - adempimenti procedurali - prescrizioni tecniche*" parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- dare atto, altresì, che la vigilanza sul regolare svolgimento delle attività è riconosciuta in capo al Capo del compartimento marittimo competente Corpo della Capitanerie di Porto – Guardia Costiera di Reggio Calabria;
- dare atto, altresì, che le verifiche di ottemperanza alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ambientale sono demandate ad ARPACAL, nell'esercizio delle funzioni tecnico-operative per la prevenzione, protezione e controllo ambientale conferite con Legge regionale 3 agosto 1999, n. 20;
- definire l'efficacia e l'esecutività dell'autorizzazione ambientale;
- notificare il presente provvedimento, per i rispettivi adempimenti di competenza, al Proponente ed agli enti ed amministrazioni coinvolti nel procedimento regionale espletato.

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interessi da parte dei sottoscrittori, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190;

ATTESTATO:

- che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;
- che il procedimento in oggetto, esula dall'applicazione della L.R. 3 agosto 2018, n. 25 e ss.mm.ii., in quanto non afferente ad attività espletate per conto di committenti privati;
- sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento che attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) **Di autorizzare**, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 179/2002 e dell'art. 109 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 5 del D.M. n. 173/2016, il Comune di Roccella Jonica (RC), Proponente e titolare della presente autorizzazione, ad effettuare i **lavori di movimentazione di 1.400 mc di sedimenti portuali presenti nell' "Area 1" nell'area immediatamente contigua al Porto delle Grazie di Roccella Jonica** (par. 3.4 allegato tecnico al D.M. n. 173/2016) per il ripristino della navigabilità e per agevolare l'operatività portuale, per come descritto nell'Allegato A parte integrante del presente decreto;
- 2) **Di autorizzare**, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 179/2002 e dell'art. 109 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 5 del D.M. n. 173/2016, il Comune di Roccella Jonica (RC), Proponente e titolare della presente autorizzazione, ad effettuare i **lavori di ripascimento artificiale del tratto di litorale marino-costiero situato a Sud-Est del Porto delle Grazie di Roccella Jonica** ed a Nord-Est della barriera debolmente sommersa "BS09" (Masterplan degli interventi di mitigazione del rischio di erosione costiera della Calabria), mediante lo sversamento del materiale di cui all'art. 109 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. prelevato dall'"Area 2" e dall'"Area 3", **per complessivi 22.100 mc**, distinti in 10.900 mc su spiaggia emersa e 11.200 mc su spiaggia sommersa, per come descritto nell'Allegato A parte integrante del presente decreto;
- 3) **Dare atto che** la presente autorizzazione non sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzativi riferibili all'esecuzione dei lavori, rientrando nelle attribuzioni del soggetto Proponente assicurare l'acquisizione di ogni altro eventuale parere e/o provvedimento autorizzativo propedeutico al concreto inizio delle attività;
- 4) **Di stabilire** che la presente autorizzazione è soggetta al rispetto, da parte del Proponente titolare dell'autorizzazione, degli adempimenti procedurali e delle prescrizioni tecniche ed operative, esposti in Allegato A recante "*Planimetria lavori autorizzati - adempimenti procedurali - prescrizioni tecniche*" parte integrante del presente decreto;
- 5) **Dare atto altresì che**, nel rispetto degli artt. 7 e 8 del D.M. n. 173/2016, **la vigilanza sul regolare svolgimento delle attività è riconosciuta in capo al Capo del compartimento marittimo competente Corpo della Capitanerie di Porto – Guardia Costiera di Reggio Calabria**; pertanto, qualora si verificano situazioni di emergenza nelle aree di movimentazione dei sedimenti marini, o fenomeni di inquinamento che modifichino le caratteristiche dei materiali oggetto dell'autorizzazione, la medesima Autorità potrà procedere, con provvedimento motivato, alla immediata sospensione di tutte o di parte delle attività oggetto dell'autorizzazione anche a tempo indeterminato, dandone immediata comunicazione a questa Autorità Competente per l'eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti, fermo restando in capo alla medesima Autorità - in conformità al dettato dell'art. 135 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 -

l'accertamento e la repressione di eventuali violazioni. Restano in capo al medesimo Corpo e agli altri organi di polizia giudiziaria, in conformità al dettato dell'articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, l'accertamento e la repressione di eventuali violazioni.

- 6) **Dare atto altresì che**, nel rispetto dell'art. 8 del D.M. n. 173/2016, **le verifiche di ottemperanza alle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione sono demandate ad ARPACAL** che, nell'esercizio delle funzioni tecnico-operative per la prevenzione, protezione e controllo ambientale conferite con Legge regionale 3 agosto 1999, n. 20, ne comunicherà le risultanze a questa Autorità Competente.
- 7) **Di stabilire che l'efficacia e l'esecutività della presente autorizzazione** sono definite come segue:
 - a) **validità fino al 01/02/2027** nel rispetto del termine di efficacia della caratterizzazione ambientale dei sedimenti (3 anni per aree sottoposte all'esterno dell'imboccatura dei porti e per aree soggette a ostruzione ricorrente o accidentale del passo marittimo di accesso per volumi inferiore a 40.000 mc - par. 2.2 dell'allegato tecnico al D.M. n. 173/2016), in assenza di eventi naturali o artificiali che abbiano modificato la situazione ambientale dal momento del campionamento avvenuto in data 01/02/2024; tale validità potrà esser estesa fino al 01/02/2029, previa istanza a questa Autorità Competente, con la sola ripetizione dell'analisi fisiche ed ecotossicologiche da eseguirsi prima della suddetta scadenza, almeno sui campioni compositi dello strato superficiale (0-50 cm) del fondale, ottenuti con i medesimi criteri di miscelazione descritti per la procedura semplificata di cui al medesimo paragrafo;
 - b) l'autorizzazione concessa potrà essere, in qualsiasi momento, modificata, sospesa o revocata, da questo Dipartimento regionale con successivo motivato provvedimento, nel caso di inosservanze degli adempimenti procedurali e delle prescrizioni suddette o in tutti i casi in cui non risulti garantita la compatibilità delle operazioni effettuate con la salvaguardia dell'ambiente marino, delle coste e di qualsiasi altro uso legittimo del mare, anche sulla base di una adeguata e circostanziata motivazione che provenga da autorità competenti e/o dai soggetti ed enti territorialmente interessati;
 - c) nel rispetto dell'art. 21-quater della L. 241/90 e s.m.i., l'efficacia della presente autorizzazione potrà essere sospesa da questo Dipartimento competente, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario che sarà indicato con successivo atto;
 - d) nel rispetto dell'art. 21-quater della L. 241/90 e s.m.i., il termine della sospensione potrà essere prorogato da questo Dipartimento per una sola volta e comunque non oltre i diciotto mesi dal momento dell'adozione della presente autorizzazione, nonché ridotto per sopravvenute esigenze;
 - e) nel rispetto dell'art. 21-quinquies della L. n. 241/90 e s.m.i., la presente autorizzazione potrà essere revocata da questo Dipartimento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione della presente autorizzazione;
 - f) nel rispetto dell'art. 21-nonies della L. n. 241/90 e s.m.i., la presente autorizzazione potrà essere annullata d'ufficio per motivi di interesse pubblico;
 - g) l'appaltatore dei lavori e/o altri soggetti terzi intervenuti nella realizzazione delle opere, non potranno avere nulla a pretendere da questo Dipartimento per l'avvenuta modifica, sospensione, revoca o annullamento della presente autorizzazione;
 - h) il Proponente e titolare dell'autorizzazione rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti gli eventuali danni arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne questa Autorità Competente da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni e reclami che potessero derivare dai lavori in oggetto.
- 8) **Di notificare** il presente provvedimento, per i rispettivi adempimenti di competenza unitamente alla documentazione di progetto resa disponibile sul sito internet istituzionale <https://www.regione.calabria.it/bandi/dragaggio-ripascimento-porto-roccella-jonica/>, al Proponente e titolare dell'autorizzazione, al Capo del compartimento marittimo competente (Corpo della Capitanerie di Porto – Guardia Costiera di Reggio Calabria), all'ARPACAL sede

centrale di Catanzaro e Dipartimento Provinciale di Reggio Calabria, alla Città Metropolitana di Reggio Calabria e all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

- 9) **Di provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- 10) **Di provvedere** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- 11) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Luigi Gugliuzzi
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

Giovanni Aramini
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Salvatore Siviglia
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana


Allegato A

Planimetria lavori autorizzati - adempimenti procedurali -
prescrizioni tecniche

Decreto di autorizzazione ambientale per intervento di movimentazione di sedimenti portuali in aree contigue all'ambito portuale ai sensi del par. 3.4 allegato tecnico al D.M. n. 173/2016 e contestuale deposizione in ambito marino costiero, per finalità di ripascimento strutturale ai sensi del par. 3.2.2 allegato tecnico al D.M. n. 173/2016 del litorale comunale a Sud-Est del Porto, di materiali derivanti dal dragaggio in corrispondenza del Porto delle Grazie Porto delle Grazie di Roccella Jonica soggetto ad insabbiamento - CUP: B79I20000070006.


LAVORI AUTORIZZATI

- 1) **Lavori di movimentazione di 1.400 mc di sedimenti portuali presenti nell' "Area 1" nell'area immediatamente contigua al Porto delle Grazie di Roccella Jonica** (par. 3.4 allegato tecnico al D.M. n. 173/2016).
- 2) **Lavori di ripascimento artificiale del tratto di litorale marino-costiero situato a Sud-Est del Porto delle Grazie di Roccella Jonica ed a Nord-Est della barriera debolmente sommersa "BS09"** (Masterplan degli interventi di mitigazione del rischio di erosione costiera della Calabria), **mediante lo sversamento di sedimenti marini prelevati dall'"Area 2" e dall'"Area 3"**, per complessivi 22.100 mc, distinti in 10.900 mc su spiaggia emersa e 11.200 mc su spiaggia sommersa, per come descritto nell'Allegato A parte integrante del presente decreto;





REGIONE CALABRIA
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana





REGIONE CALABRIA
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

ADEMPIMENTI PROCEDURALI

La presente autorizzazione è soggetta al rispetto, da parte del Proponente titolare dell'autorizzazione, degli adempimenti procedurali di seguito indicati:

- a) Comunicare a questa Autorità Competente, ad ARPACAL ed alla Capitanerie di Porto – Guardia Costiera di Reggio Calabria:
 - a.1) la data di avvio delle operazioni di deposito del materiale, identificando la provenienza dei sedimenti rispetto alle tre aree di prelievo sopra esposte;
 - a.2) eventuali modifiche apportate alle modalità di esecuzione dei lavori, rispetto a quelle rese note in sede di istanza, laddove variazioni significative degli interventi dovranno essere sottoposte ad ulteriore esame da parte di questa Autorità Competente;
 - a.3) eventuali nuovi elementi di conoscenza acquisiti in relazione ai lavori autorizzati e comunque ad essi connessi;
 - a.4) eventuali situazioni di criticità ambientale riscontrate nel corso dei lavori di movimentazione del materiale, onde poter consentire l'esecuzione di ulteriori accertamenti analitici e successiva verifica di compatibilità ambientale;
 - a.5) la data di ultimazione dei lavori.
- b) Eseguire indagini supplementari e presentare nuova istanza a questa Autorità Competente in caso di necessità di integrare i volumi da movimentare a completamento di quelli oggetto della presente autorizzazione.
- c) Trasmettere, mediante relazioni tecniche, a questa Autorità Competente e ad ARPACAL, le risultanze dei monitoraggi di cui alle successive prescrizioni tecniche ed operative lett. e.3 entro le seguenti tempistiche:
 - entro 90 giorni successivi alla data di ultimazione dei lavori, per i monitoraggi in corso d'opera e post operam;
 - entro 90 giorni successivi al completamento del monitoraggio biennale finalizzato alla valutazione dell'efficacia degli interventi di ripascimento da avviare alla data di ultimazione dei lavori a completamento del volume complessivo autorizzato per il ripascimento (22.100 mc).
- d) Custodire gli elaborati progettuali, nonché ogni altra comunicazione/autorizzazione o titolo abilitativo comunque ottenuti, sul luogo dei lavori a disposizione delle Autorità preposte ai controlli.
- e) Aggiornare la scheda di inquadramento dell'area di escavo, ogni 24 mesi dall'ultimazione dei lavori e comunque a seguito di eventi eccezionali che possano aver determinato una modifica significativa delle caratteristiche dei fondali.

PRESCRIZIONI TECNICHE ED OPERATIVE

La presente autorizzazione è soggetta al rispetto, da parte del Proponente e titolare dell'autorizzazione, delle seguenti prescrizioni tecniche ed operative:

- a) Tutti i lavori autorizzati devono avvenire in conformità agli elaborati progettuali depositati ed acquisiti agli atti di questa Autorità Competente.
- b) Nel rispetto del par. 2.6.1 dell'allegato tecnico al D.M. n. 173/2016, eseguire il ripascimento costiero al di fuori della stagione balneare (01 maggio – 30 settembre) atteso che ogni conseguenza derivante dall'eventuale inadempimento di tale prescrizione rimane a totale carico del Proponente titolare della presente autorizzazione; in caso di aree marino-costiere interessate dai lavori in argomento, ancorchè soggette a divieti di balneazione durante la stagione balneare, rimane applicabile il potere di autoregolamentazione in funzione delle responsabilità ad adempiere agli obblighi di garanzia a tutela dell'incolumità pubblica attribuita al Proponente secondo i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali.
- c) I lavori di prelievo del materiale devono:
 - c.1) rispettare le profondità massime di escavo/dragaggio previste da progetto al fine di non alterare l'equilibrio dei fondali marini delle aree di prelievo;
 - c.2) essere eseguiti in condizioni di mare calmo e quindi in situazione di corrente quasi nulla;
 - c.3) limitare ogni tipo di variazione morfologica con formazione di depressioni o solchi generati dall'azione diretta dei mezzi di trasporto e dei macchinari utilizzati;
- d) I lavori di deposizione del materiale devono:
 - d.1) essere subordinati all'eliminazione di eventuali rifiuti antropici rinvenuti in loco ovvero di sostanze organiche (vegetazione) presenti nello strato superficiale dell'area di deposizione;
 - d.2) salvaguardare e conservare la fascia predunale e dunale laddove presente e ricostruirla lì dove è ancora possibile, nonché salvaguardare i complessi vegetazionali caratterizzanti il paesaggio costiero laddove presenti;
 - d.3) ristabilire lo stato naturale dei luoghi e la loro percezione paesaggistica, riducendo gli smottamenti di sabbia e riconsegnando la spiaggia fruibile, livellata e priva di tracce prodotte dai mezzi di trasporto terrestri;
 - d.4) essere eseguiti in condizioni di mare calmo e quindi in situazione di corrente quasi nulla.
- e) Durante i lavori di prelievo, trasporto e deposizione del materiale, devono essere adottate le seguenti misure:
 - e.1) evitare sversamenti su habitat dunali con vegetazione mediterranea e su habitat rupestri;
 - e.2) essere completati con il ristabilimento dello stato naturale dei luoghi, riducendo gli smottamenti di sabbia, riconsegnando la spiaggia fruibile, livellata e priva di tracce prodotte dai mezzi di trasporto;
 - e.3) messa in opera del piano di monitoraggio articolato in fasi distinte, in corso d'opera e post operam, ai quali dovrà essere aggiunto il monitoraggio finalizzato a valutare l'efficacia dell'intervento di ripascimento secondo quanto previsto alla successiva lett. f);
 - e.4) qualora in corso d'opera, si verificano superamenti dei valori ambientali di riferimento definiti nel piano di monitoraggio, introdurre, previo concordamento con ARPACAL, adeguate misure di mitigazione ed eventualmente intensificare le frequenze di rilevamento previste nel citato piano;
 - e.5) porre particolare attenzione all'eventuale sussistenza di nidi delle specie protette (p.es. tartarughe marine Caretta Caretta e uccello Fratino), evitandone l'occultamento, variazioni di geometria della camera di nidificazione nonché aumento della pendenza delle spiagge ovvero sbarramenti che possono bloccare il raggiungimento delle aree di deposizione da parte delle tartarughe marine;
 - e.6) garantire tracciati temporanei di accesso idonei per i mezzi e le macchine utilizzate per il trasporto dei materiali, evitando, nella loro realizzazione, l'utilizzo di materiali inerti prelevati da altri siti;



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

- e.7) evitare la contaminazione dell'ambiente marino da potenziali inquinanti (lubrificanti, idrocarburi, scarichi di fanghi di dragaggio, ecc.), dovuti alla movimentazione dei mezzi terrestri, nonché gli impatti sui fondali e sull'habitat marino in genere;
- e.8) eventuali accumulazioni temporanee di materiale di escavo, in eccedenza se non diversamente utilizzato, dovranno avvenire rispettando le distanze di assoluta sicurezza dai confini delle aree in erosione, senza arrecare pericolo per la salute dell'uomo e pregiudizio per l'ambiente;
- e.9) garantire lo smaltimento, secondo la vigente normativa, di eventuali rifiuti provenienti dalle fasi di cantiere;
- e.10) predisporre eventuali accertamenti tecnici e di controllo, campionamenti, misure, analisi di laboratorio ed elaborazioni di documentazioni tecniche, qualora richieste in occasione delle verifiche di ottemperanza alle suddette prescrizioni;

f) Dovrà essere eseguito il monitoraggio finalizzato alla valutazione dell'efficacia dell'intervento di ripascimento, in funzione del previsto avanzamento medio della linea di riva di 12 mt del tratto costiero soggetto ad erosione marina, situato a Nord-Est della barriera debolmente sommersa "BS09". Tale monitoraggio dovrà comprendere almeno:

- valutazione della compatibilità tessiturale;
- rilievo topografico della linea di riva (monodimensionale) rappresentativa di un periodo semestrale in continuo, nei primi 2 anni decorrenti dal termine di ultimazione delle operazioni di deposito, con accuratezza del rilievo richiesto di almeno 50 cm;
- rilievo batimetrico dell'area di intervento (accuratezza: 10 cm; tempistica: 5 km²/giorno), singlebeam (accuratezza: 10 cm; tempistica: 10 km²/giorno) o metodo interferometrico (accuratezza: 15 cm; tempistica: 10 km²/giorno), con restituzione del dato per i primi 2 anni decorrenti dal termine di ultimazione delle operazioni di deposito, su rotte tanto più ravvicinate quanto più forte è la variabilità spaziale della morfologia.